

Ordinanza n. 49

Ischia, 23 APR. 2019

## Ufficio Tecnico Comunale

(Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 e ss. mm. ed ii.)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

**VISTO** l'ordinanza del Commissario ad Acta n° 2469 del 27.03.2012 di diniego delle istanze di condono edilizio nn° 6115 e 6116 del 27.02.1995 avanzate dalla sig.ra Mazzella Francesca al Comune di Ischia, "...con cui ha richiesto il condono edilizio ai sensi della L. 724/1994, per avere realizzato in un'area di proprietà della stessa opere edilizie non residenziali, rientranti nelle tipologie I e 7, nel periodo compreso tra il 15.03.1985 ed il 31.12.1993, site nel Comune di Ischia, in località S.S. 270 Pilastrì e distinte in N.C.T. del comune di Ischia, al Foglio n. 14, particella n. 290, riguardanti nello specifico: l'aver adibito il proprio terreno, per un'estensione di mq 1200 circa, a deposito di ingenti quantità di vasi in plastica e terracotta, rotoli di rete metallica, sedie in plastica ecc., appartenenti al sig. Galano Gennaro; l'aver livellato il suddetto terreno con materiale di risulta rialzando la quota del piano di campagna dello stesso di circa cm. 75; l'aver realizzato una struttura in ferro di mq. 16,00 coperta con una tenda; per la realizzazione di una struttura metallica di mq. 40,00 coperta con tenda in plastica e di un massetto in cemento di mq. 40,00...Rilevato, inoltre, che, avendo la S.ra Mazzella Francesca proseguito e/o realizzato nuovi abusi edilizi sempre sulla stessa area di Sua proprietà, il Comune di Ischia (NA) provvedeva a notificare alla stessa i provvedimenti sanzionatori di seguito elencati: Ordinanza n. 222 del 10.04.1994, con la quale si ingiungeva la demolizione del massetto che, dai precedenti mq 40,00 (Ordinanza di demolizione n. 228 del 30.03.1993), era stato ulteriormente ampliato per mq 220,00, con destinazione sempre a deposito di merce, ed il ripristino dello stato dei luoghi; Ordinanza n. 606 del 25.09.1995, con la quale si ingiungeva la demolizione del massetto in calcestruzzo che era stato ulteriormente ampliato, fino a coprire quasi l'intera superficie di terreno del fondo, ed il ripristino dello stato dei luoghi; Ordinanza n. 849 del 14.11.1996, con la quale si ingiungeva la demolizione ed il ripristino dell'originario stato dell'area per la realizzazione di una nuova struttura in ferro di circa mq. 27; Ordinanza n. 894 del 03.12.1996, con la quale si ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione di ulteriori opere riguardanti n. 6 buche interessanti una superficie di mq 120,00 ed ulteriore struttura in ferro di circa mq 11,00; Ordinanza n. 123 del 12.03.1998, con la quale si ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per proseguimento di lavori abusivi relativi alla realizzazione di una struttura in ferro di mq 120,00 e per la traslazione della preesistente struttura in ferro di mq 40,00 verso nord di circa m 10,00; Ordinanza n. 160 del 03.04.1998 con la quale si ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per aver proseguito lavori su una struttura in ferro, precedentemente sanzionata con l'Ordinanza n. 123/1998, riguardante la pitturazione parziale della stessa e per avere depositato sulla sottostante copertura vasi di terracotta su pedane, vasi in plastica, vasi in cemento e bottiglie di vetro imballate; Ordinanza n. 321 del 05.06.1998, con la quale si ingiungeva, oltre che alla S.ra Mazzella anche al Sig. Galano Gennaro, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per aver coperto la struttura in ferro, di cui alla precedente Ordinanza n. 160/1998, con lamiere grecate e sovrastanti sacchi contenenti terriccio...";

**VISTO** la Sentenza n° 4767 resa dal T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, in data 20.06.2018, pubblicata il 18.07.2018 e acquisita al protocollo generale del Comune di Ischia in data 22.10.2018 al n° 31735, con la quale il T.A.R., nel confermare l'ordinanza del Commissario ad Acta n° 2469 del

27.03.2012, avente ad oggetto il diniego delle istanze di condono edilizio nn° 6115 e 6116 del 27.02.1995, avanzate dalla sig.ra Mazzella Francesca, de cuius del sig. Galano Gennaro, ha respinto il ricorso n° 2963/2012 proposto dalla stessa sig.ra Mazzella avverso la predetta ordinanza del Commissario ad Acta;

**VISTO** l'Atto stragiudiziale di significazione e diffida, acquisito al protocollo generale del Comune di Ischia in data 21.11.2018 al n° 35108, a firma del sig. Zabatta Giovan Giuseppe, intervenuto ad opponendum nel ricorso n° 2963/2012, proposto da Galano Gennaro in proprio e quale legale rappresentante della Galano Gennaro s.a.s., avverso l'ordinanza del Commissario ad Acta n° 2469/2012, finalizzato alla immediata adozione di motivati provvedimenti sanzionatori, ai sensi degli art. 27 del D.P.R. 380/01 e 167 del D.Lgs. 42/04, nei confronti di Galano Gennaro, in esecuzione di quanto stabilito dal T.A.R. Campania Napoli nella Sentenza n° 4767 del 20.06.2018, che ha rigettato il ricorso n° 2963/2012 e confermato l'ordinanza del Commissario ad Acta n° 2469/2012;

**VISTO** le Domande di Condono nn° 6115 e 6116 avanzate dalla sig.ra Mazzella Francesca al Comune di Ischia in data 27.02.1995 oggetto di diniego giusta ordinanza del Commissario ad Acta n° 2469 del 27.03.2012;

**VISTO** l'annotazione di P.G. – Sopralluogo prot. n° 226/18 del 27.11.2018 dell'Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Ischia dalla quale emerge che il sig. **Galano Gennaro, nato a Barano d'Ischia (NA) il 26/06/1959, ivi domiciliato alla via Cirillo n° 21/A**, ha eseguito ulteriori interventi edilizi su opere abusive presso la sua proprietà in via Michele Mazzella e precisamente: *"...In data 24.11.2018 i sottoscritti eseguivano sopralluogo all'interno della proprietà alla presenza del Galano Gennaro e accertavano che il manufatto oggetto di denuncia non aveva subito variazioni planovolumetriche, sebbene si notavano alcuni elementi in ferro simili a quelli che formano la struttura portante dello stesso, poggiati a terra, cosa che lasciava supporre la sostituzione degli stessi con altri di nuova fattura, vista la loro fatiscenza. La struttura in ferro del manufatto si presentava pitturata e il telo di copertura di colore diverso a quello esistente nelle foto agli atti di questo ufficio, cosa che lascia intendere una sostituzione, anche se in parte, del tendaggio di copertura. Trattasi di struttura già sequestrata in data 15.05.1992 e dissequestrata con sentenza Trib. Riesame n. 885 del 17.11.2018. Quanto sopra veniva trasmesso all'UTC del Comune di Ischia, richiedendo nuovo sopralluogo da effettuare insieme al tecnico Comunale. Con il sopralluogo odierno, unitamente al tecnico comunale si accertava che lo stato dei luoghi non era cambiato, inoltre presso l'UTC del Comune di Ischia risultava inoltrata SCIA n. 33259 del 06.11.2018 a firma del Galano Gennaro per lavori da eseguire presso la struttura sopra descritta, SCIA che è stata rigettata in quanto, come si legge nella nota n. 34651 del 16.11.2018 dell'UTC di Ischia, l'istanza di condono edilizio in sanatoria n. 6115 del 27.02.1995 presentata per struttura oggetto della denuncia in premessa, è stata rigettata dal Commissario prefettizio con ord. N. 2469 del 27.03.2012 e confermata con sentenza del TAR Campania sez. VI n. 4767/18..."*;

**VISTO** gli atti di ufficio;

**CONSIDERATO** che, da un'attenta istruttoria del corposo fascicolo abusivo, risultano abusive le seguenti opere:

1) rialzo del terreno di cm 75 per una superficie di mq 1200 circa, varco carrabile con cancello a confine con la pubblica via anzicchè arretrato di m 4,00 da essa, largo m 4,00 anzicchè m 3,00, innalzamento di cm 80 del muro di confine ad est per m 10,00 e recinzione sul lato confinante alla strada via Michele Mazzella;

2) realizzazione di una struttura metallica di mq 40 con copertura con tenda in plastica;

3) realizzazione di masso in cemento quasi per l'intera area di mq 1200 e rampa in cemento di collegamento al varco carrabile con trasformazione del terreno in area per stoccaggio materiali vari.

I lavori di cui sopra sono stati realizzati in Ischia alla via Michele Mazzella, località Pilastri, in catasto al foglio n. 14, particella 290.

**VISTO** la deliberazione di Giunta Municipale n° 28 del 9/03/2004;

**VISTO** l'art. 27 (L) ( Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** la Legge Regionale n. 10 del 23.2.1982, pubblicata nel B.U. n. 17 del 1.3.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 1.9.1981, n. 65 (tutela dei beni ambientali);

**VISTO** il P.R.G. del Comune di Ischia, approvato con Decreto del Presidente della G.R. della Campania n° 5071 del 22/6/1983, pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n° 41 del 18.7.83, la cui adozione è stata reiterata con delibera di G.M. n° 1225 del 22.9.88, ratificata con delibera di C.C. n° 37 dell' 11.11.88;

**VISTO** la Legge Regionale n. 17 del 20.3.1982 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. del 08/02/1999, pubblicato sulla G.U. N° 94 del 23/4/1999;

**RILEVATO** che il territorio del Comune di Ischia è assoggettato a vincolo paesistico generico giusta D.M. 9.9.1952 (pubbl. nella G.U. n. 224 del 26.9.1952), ai sensi della Legge 29.6.1939 n. 1497, come sostituito dal D.L.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D.L.vo n° 42 del 22/01/2004, come integrato dalla L. 308 del 15/12/2004 e ss.mm. ed ii.;

**VISTO** l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e ii.;

**RITENUTO** la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l'esercizio dei poteri sanzionatori della P.A. è un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità;

## O R D I N A

al sig. **Galano Gennaro, nato a Barano d'Ischia (NA) il 26/06/1959, ivi domiciliato alla via Cirillo n° 21/A**, la demolizione degli abusi descritti in premessa e il ripristino dello stato dei luoghi originari, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza;

che il materiale di risulta, venga trasportato ad un sito autorizzato allo smaltimento a cura e spese del sig. **Galano Gennaro, nato a Barano d'Ischia (NA) il 26/06/1959, ivi domiciliato alla via Cirillo n° 21/A**;

## C O M U N I C A

- che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesco FERMO.

## S I N O T I F I C H I

- al sig. **Galano Gennaro, nato a Barano d'Ischia (NA) il 26/06/1959, ivi domiciliato alla via Cirillo n° 21/A**, restituendone copia con relata di avvenuta notifica;

- al **Comando Polizia Locale**, per l'ottenimento del dissequestro del cantiere e/o manufatto da parte dell'A.G., qualora non abbia provveduto la parte, nonché di tutti gli adempimenti di propria competenza;

- alla **Procura della Repubblica di Napoli**;

- al **Comando Carabinieri di Ischia**;

- al **Comando della Polizia di Stato di Ischia**;

- alla **Soprintendenza SABAP della Città Metropolitana di Napoli - P.zza Plebiscito n° 1 Palazzo Reale - Napoli**.

*SI TRASMETTA, inoltre, ai sensi della circolare n°44/SP del 19.01.2009 dell'Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico – Ambientali e Culturali Settore Urbanistica della Regione Campania pubblicata sul B. U. R. C. n° 10 del 16.02.2009 a seguito di*

*Decreto Dirigenziale n° 4 del 28 gennaio 2009 emesso dal Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania:*

- a) alla società **E.V.I.** – Ufficio Amministrativo – via Leonardo Mazzella n° 36 - Ischia;*
- b) alla società **ENEL** – via Iasolino – Ischia;*
- c) alla società **TELECOM** – Centro Direzionale Isola F6 – 80143 Napoli;*
- d) all'ASL – via Alf. De Luca – Ischia.*

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n° 241 e ss. mm. e ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, come modificata ed integrata dalla L. n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

I VV. UU. del servizio Vigilanza Edilizia sono incaricati degli accertamenti per l'esecuzione della presente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo pretorio on – line del sito istituzionale del Comune di Ischia per 15 (quindici) giorni consecutivi a libera visione del pubblico.

Il Responsabile del Servizio 5  
Sportello Unico per l'Edilizia  
(Dott. Ing. Francesco Ferma)



*Ferma*